

n.

r.g.a.c.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PADOVA  
II SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. promossa  
da:

*Parte 1*

C.F.

*P.IVA 1*

*Parte 2*

(C.F.

*C.F. 1*

*Parte 3*

(C.F.

*C.F. 2*

con il patrocinio degli avv.ti

e

ATTORI

contro

*Controparte\_1*

(C.F.

*P.IVA 2*

con il patrocinio degli avv.ti

CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in via telematica per l'udienza del 12 settembre 2024. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La *Parte 1* *Parte 2*  
*[...]* e *Parte 3* hanno agito in giudizio  
nei confronti di *Controparte\_1* allegando di  
avere concluso con l'istituto di credito (già *[...]*  
*Controparte\_2* poi *[...]*  
*Controparte\_3*) i seguenti rapporti:  
- conto corrente n. XXXXXXXXXX  
intestato a *Parte 1* interamente affidato  
e chiuso a zero in data 25 marzo 2013;

- conto corrente n. [redacted] intestato a [...] *Parte\_1* interamente affidato e chiuso a zero in data 4 settembre 2009;
- conto corrente n. [redacted] intestato a [...] *Parte\_1* interamente affidato e chiuso a zero in data 7 novembre 2006;
- finanziamento n. [redacted] di euro 850.000,00 sottoscritto in data 2-3 ottobre 2006 da *Parte\_1* [...] per «ristrutturazione aziendale» e interamente restituito in data 12 ottobre 2012;
- pegno su titoli di cui al dossier titoli n. [redacted] intestato a *Parte\_2* e *Parte\_3* fatto vendere coattivamente dalla banca con il ricavo netto di euro 381.424,02 nelle date del 9-10 ottobre 2012.

Gli attori hanno affermato di aver fatto sottoporre i predetti rapporti ad analisi contabile, dalla quale erano emerse le seguenti criticità:

- [redacted]: mancata consegna al cliente di copia del contratto di conto corrente sottoscritto il 12 ottobre 1998, in violazione dell'art. 117 comma 1 TUB; omessa indicazione nel contratto dell'interesse debitore praticato sugli affidamenti; omessa indicazione delle spese e commissioni praticate sugli affidamenti; omessa pattuizione delle c.d. valute fittizie; omessa previsione della capitalizzazione trimestrale; previsione di una c.m.s. nulla per indeterminatezza; usurarietà del tasso debitore previsto in contratto in assenza di affidamenti; omessa sottoscrizione del modulo bancario datato 10 gennaio 2005 da parte del legale rappresentante de *Parte\_4* [...] - e comunque incompletezza di tale modulo, anche in ordine alle condizioni economiche del contratto di c/c ivi previste; applicazione di interessi usurari nel corso del rapporto in ragione della variazione delle condizioni economiche posta in essere unilateralmente dalla banca;
- conto corrente n. [redacted]: omessa consegna alla correntista del contratto di c/c datato 9 dicembre 1998 e comunque omessa previsione scritta delle condizioni economiche del rapporto; omessa sottoscrizione del modulo bancario datato 10 gennaio

2005 da parte del legale rappresentante de [...]

*Parte 4*

e

comunque incompletezza di tale modulo in ordine alle condizioni economiche del c/c; usura originaria del tasso di interesse previsto nel modulo bancario datato 10 gennaio 2005;

conto corrente n. omessa

sottoscrizione del contratto di apertura del c/c datato 13 gennaio 2005 da parte del legale rappresentante della

*Parte 1*

in ogni caso,

omessa consegna di copia di tale contratto alla correntista; omessa pattuizione scritta di interessi, spese e commissioni applicate al rapporto; usura originaria del tasso di interesse indicato nel contratto di conto corrente;

- finanziamento n. [REDACTED] di euro 850.000,00: nullità del mutuo in quanto concesso per ripianare esposizioni verso la banca formate da addebiti illegittimi e dunque inesistenti;
- pegno su titoli di cui al dossier titoli n. [REDACTED] nullità del pegno in quanto costituito a garanzia di esposizioni verso la banca formate da addebiti illegittimi e dunque inesistenti.

Gli attori hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni di merito:

«1) accertare e dichiarare l'inesistenza di valide ed efficaci clausole contrattuali di addebito delle remunerazioni bancarie nel rapporto di conto corrente n.

[REDACTED] e nei rapporti anticipi sullo stesso regolati n. [REDACTED] e estero, nonché nei rapporti di conto corrente n. [REDACTED]

(poi n. [REDACTED] e n. [REDACTED], e dei fidi inerenti a detti rapporti di conto corrente, tutti intrattenuti da

*Controparte 4*

poi [...]

*Parte 1*

ora in liquidazione, presso la

filiale di [REDACTED] dell'allora [...]

*Controparte 2*

poi [...]

*Controparte 3*

ora incorporata dalla

convenuta *Controparte 5* dal momento della rispettiva costituzione e nel periodo coperto dagli estratti conto acquisiti in corso di causa, in violazione delle norme di legge indicate in citazione o rilevabili



indebitamente pagati sul c.c. n. [REDACTED], sul c.c. n. [REDACTED] già n. [REDACTED], sul c.c. n. [REDACTED] già n. [REDACTED] (e dei rapporti anticipi sullo stesso regolati n. [REDACTED] estero) nonché l'importo indebitamente pagato sul finanziamento n. [REDACTED] del 2-3.10.2006 di originari nominali € 850.000;

4) condannare Controparte\_5 (c.f. P.IVA\_2 e p.iva P.IVA\_3), società incorporante [...] Controparte\_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire ai sigg. Parte\_2 e Parte\_3 l'importo pagato alla banca tramite la vendita del pegno sui titoli di cui dossier titoli n. [REDACTED] ai medesimi intestato, nella misura in cui sarà ritenuto indebitamente ed illecitamente costituito e/o escusso per esposizioni accertate come inesistenti in capo a [...] Parte\_1 ora in liquidazione, nonché l'ulteriore somma di € 20.900,00 pari all'importo dai medesimi pagato per la chiusura del c.c. n. [REDACTED] già n. [REDACTED], nel caso in cui l'intestato Tribunale non ritenga di pronunciare condanna a pagare detti importi a favore di Parte\_1 [...] giusta domanda di cui al precedente punto 3);

5) condannare in ogni caso Controparte\_5 (c.f. P.IVA\_2 e p.iva P.IVA\_3), società incorporante Controparte\_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a [...] Parte\_1 l'importo delle spese sostenute prima dell'avvio della presente causa pari ad 560 € per la documentazione richiesta ex art. 119 TUB, come da contabile di pagamento, ed 3.708,8 € per le spese di mediazione pagate per le tre mediazioni espletate, come da fatture dell'organismo di mediazione, e così complessivamente 4.268,80 €,

6) condannare Controparte\_5 (c.f. P.IVA\_2 e p.iva P.IVA\_3), società incorporante [...] Controparte\_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare gli interessi legali ex art. 1284 c.c. comma 1 su ogni somma dovuta di cui alle precedenti domande dalla richiesta di p.e.c. del

16.2.2016 ed ex art. 1284 c.c. comma 4 dalla notifica del presente atto di citazione;

7) in ogni caso spese e competenze legali per il presente giudizio e per le mediazioni obbligatorie espletate interamente rifeuse, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto patrocínio che si dichiara antistatario».

Costituitasi in giudizio, *Controparte\_1* ha contestato la fondatezza delle domande attoree relative ai rapporti di conto corrente ed ai rapporti di finanziamento e pegno su titoli, eccependo, in particolare, la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione degli indebiti coperti da rimesse solutorie e la prescrizione quinquennale degli interessi attivi maturati sui saldi di conto corrente rettificati.

La convenuta ha così concluso nel merito:

«Nel merito, in via principale:

i. rigettarsi, anche per i fatti esposti in narrativa e/o per intervenuta decadenza e/o per intervenuta prescrizione quinquennale, tutte le domande avanzate dagli Attori (nessuna esclusa) in quanto infondate in fatto e diritto;

Nel merito, in via subordinata:

ii. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di ripetizione e/rideterminazione del saldo dei rapporti di conto corrente, ridurla accertando l'avvenuta prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme versate a copertura e/o ripianamento di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e/ spese di tenuta conto e/o interessi ultrasoglia relativamente ai rapporti di conto oggetto di causa e/o ogni altro rapporto ad esso collegato e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi ed in pratica le singole rimesse di natura solutoria indicate nel corpo dell'atto e negli estratti conto qui da intendersi richiamate sino al 16.02.2006 ovvero alla prima data utile di interruzione della prescrizione e per l'effetto respingere integralmente e/o ridurre di conseguenza la domanda di ripetizione degli Attori;

iii. nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di nullità del contratto di mutuo, accertare comunque il diritto alla restituzione delle somme ex art. 2041 c.c., anche se del caso disponendo la compensazione».

Dopo lo scambio delle memorie la causa è stata istruita mediante c.t.u. contabile assegnata alla dott.ssa

**Parte 5** .

Depositata la c.t.u., la causa è stata trattenuta in decisione previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, per essere poi rimessa in istruttoria in ragione della opportunità di disporre una integrazione peritale.

Depositata la consulenza integrativa, la causa è stata trattenuta in decisione previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.

**1. Conti correnti.**

**1.1. Questioni comuni ai tre rapporti di conto corrente.**

**1.1.1. Anatocismo.**

Incominciando dalla illegittima capitalizzazione degli interessi passivi lamentata dagli attori, va evidenziato in via generale che:

- per il periodo precedente l'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la pratica dell'anatocismo posta in essere dagli istituti di credito deve ritenersi illegittima, in quanto non basata su di un uso normativo bensì su di un mero uso negoziale, e quindi contrastante con il disposto dell'art. 1283 c.c. (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 2374/1999, che ha affermato la natura negoziale e non normativa dell'uso posto a giustificazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi scaduti, non essendo ravvisabile il requisito della *opinio iuris ac necessitatis* nell'adesione dei clienti ai contratti bancari). In conseguenza dell'illegittimità dell'anatocismo applicato dagli istituti di credito prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, gli interessi a debito debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, nemmeno annuale (circostanza da ritenersi pacifica alla luce di quanto chiaramente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.24418/2010);

per quanto riguarda, invece, il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 - emanata in attuazione del disposto dell'art. 120 T.U.B. *ratione temporis* vigente, al fine di determinare le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni bancarie l'anatocismo nei contratti di conto corrente deve ritenersi consentito al ricorrere della pari periodicità nella liquidazione degli interessi debitori e creditori e della specifica approvazione per iscritto della relativa clausola da parte del cliente. In particolare, quanto ai contratti di conto corrente già in essere al momento dell'entrata in vigore della delibera CICR, l'anatocismo può reputarsi legittimo soltanto se posto in essere nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della delibera CICR 9 febbraio 2000 in ordine alla introduzione di condizioni contrattuali peggiorative per la posizione del cliente (*«nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela»*). Va, infatti, evidenziato che alla luce della pacifica nullità delle clausole anatocistiche relative al periodo anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, per le ragioni sopra esposte l'introduzione di una clausola anatocistica in un contratto di conto corrente già in essere comporta senz'altro un peggioramento delle condizioni contrattuali per il cliente, atteso il verificarsi del passaggio da una situazione priva di capitalizzazione ad una situazione in cui vi è capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia attivi che passivi. In forza del carattere peggiorativo di tale adeguamento contrattuale, la clausola anatocistica deve pertanto essere oggetto di nuova e specifica pattuizione con il cliente, come testualmente previsto dall'art. 7, comma 3, citato, non essendo sufficienti la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni contrattuali e la comunicazione delle stesse al cliente (cfr. l'orientamento oramai consolidato espresso, fra le altre, da Cass. civ. n. 17634/2021; n. 9140/2020; n. 26769/2019).

Va poi evidenziato che, secondo una parte della giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Trib. Padova 10 maggio 2017; 9 novembre 2018; Trib. Milano 17 gennaio 2017; Trib. Pavia 28 gennaio 2019), al cui orientamento il Tribunale aderisce, la previsione di un tasso creditore "simbolico" (pari, ad esempio, allo 0,001%) non determina la violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, atteso che questa non prevede una proporzionalità tra tassi di interesse attivi e passivi, ma soltanto la medesima periodicità temporale della capitalizzazione degli interessi, senza nulla prescrivere in ordine alla adeguatezza o alla corrispettività dei tassi di interesse, che vengono integralmente rimesse alla volontà delle parti, senza che il giudice possa sindacare l'equilibrio tra le prestazioni pattuite.

Applicando le precedenti coordinate al caso di specie deve ritenersi che in relazione al conto corrente n. [redacted] e al conto corrente n.0740/2104937P l'anatocismo applicato dalla banca sia illegittimo sino al 10 gennaio 2005, data a partire dalla quale si rinviene una valida clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, specificamente approvata per iscritto dalla correntista; per il periodo successivo, e sino alla chiusura dei due conti, l'anatocismo deve pertanto ritenersi legittimo. In relazione al conto corrente n. [redacted] aperto in data 13 gennaio 2005, la pratica anatocistica deve ritenersi legittima in quanto oggetto di specifica approvazione scritta della correntista.

**1.1.1.2.** In relazione alla validità della clausola anatocistica e più in generale delle pattuizioni contenute nel modulo di ri-contrattualizzazione del conto corrente n. [redacted] e del n. [redacted] datato 10 gennaio 2005 e di quelle contenute nel contratto di apertura del conto corrente n. [redacted] datato 13 gennaio 2005 - va sin da ora esaminata l'eccezione svolta dagli attori, per la quale il consigliere di amministrazione de *Parte 1* che ebbe a sottoscrivere i predetti moduli *Parte 6* sarebbe stato privo del potere di costituire, modificare o estinguere rapporti di conto corrente, con conseguente inefficacia delle pattuizioni contenute nei moduli in

parola, ivi compresa quella relativa alla capitalizzazione degli interessi.

L'eccezione è infondata.

È presente in atti la procura speciale conferita in data 30 dicembre 1998 dal presidente del c.d.a. de [..]

*Controparte\_4* - *Parte\_3* - al consigliere di amministrazione *Parte\_6* con espressa attribuzione, fra gli altri, del potere di sottoscrivere fidi mediante apertura di credito in conto corrente (cfr. doc. 31 della convenuta).

Sebbene tale procura non contenga l'attribuzione esplicita del potere di costituire o modificare rapporti di conto corrente intestati alla società, deve nondimeno ritenersi che tale potere spettasse comunque al rappresentante, in quanto l'affidamento in conto corrente, nelle sue varie forme, è contratto accessorio che presuppone, appunto, la previa instaurazione di un rapporto di conto corrente; pertanto, nel caso in cui ai fini della conclusione di un contratto di affidamento si renda necessaria la previa apertura di un rapporto di conto corrente o la modifica delle condizioni economiche relative ad un conto già in essere, il rappresentante - che assume le vesti di mandatario nei confronti della società mandante - può validamente procedervi anche in mancanza di un potere espresso, considerato che *«il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento»* (art. 1708 c.c.).

Per tale motivo le pattuizioni economiche presenti nei predetti moduli sottoscritti da *Parte\_6* per la società correntista devono ritenersi valide ed efficaci.

#### **1.1.2. Commissione di massimo scoperto.**

In via generale va osservato che la commissione di massimo scoperto, per potersi ritenere validamente pattuita, deve essere stata prevista per iscritto con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, così da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. In particolare, la clausola può ritenersi determinata quando - nel contratto ove la stessa sia stata pattuita - siano espressamente indicati sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo (cfr., tra le

molte sentenze sul punto, Corte App. Milano 14.1.2019; Trib. Lucca 11.8.2017; Trib. Piacenza 12.4.2011); in caso contrario, la c.m.s. deve ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c.

Nel caso di specie, le censure degli attori in ordine alla nullità della c.m.s. per indeterminatezza risultano fondate, in quanto nei contratti depositati in giudizio la commissione di massimo scoperto risulta indicata soltanto in misura percentuale o comunque con previsioni non sufficientemente determinate (come evidenziato anche dal CTU nella propria relazione peritale).

#### **1.1.3. Usura oggettiva.**

In via generale va osservato che, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675/2017 - che ha avuto ad oggetto un contratto di mutuo, ma che può estendersi anche al contratto di conto corrente, seppure con i dovuti adattamenti può discorrersi di usura oggettiva soltanto in caso di superamento del tasso soglia (TEGM) da parte del tasso di interesse (TEG) originariamente pattuito dalla banca con il cliente. Per contro, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito (c.d. usura sopravvenuta), deve escludersi la nullità della clausola contrattuale relativa al tasso di interesse; né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento del tasso soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Alla ipotesi di superamento del tasso soglia da parte del tasso originariamente pattuito deve essere, però, assimilata quella del superamento del tasso soglia da parte del tasso di interesse modificato dalla banca nel corso del rapporto in forza dell'esercizio dello *ius variandi*, atteso che in tale caso l'usura non può ricollegarsi all'abbassamento del tasso soglia nel corso del rapporto (non può dirsi, quindi, sopravvenuta nel senso inteso dalle Sezioni Unite), quanto piuttosto ad una nuova pattuizione intercorsa tra banca e cliente, formatasi a seguito del "silenzio assenso" del correntista a fronte delle modifiche comunicategli dalla

banca (cfr., tra le altre, Trib. Padova 15.5.2019; Trib. Padova 23.1.2018).

Nel caso di specie, la verifica in ordine alla sussistenza di usura oggettiva nei rapporti oggetto di causa è stata demandata al CTU, il quale, facendo applicazione della c.d. formula della Banca d'Italia, ha evidenziato:

- in relazione al conto corrente [REDACTED] l'usurarietà del TEG pattuito nel contratto del 19 dicembre 2007 (inerente la concessione di una linea di credito transitoria per apertura di credito in conto corrente di euro 50.000,00, valida sino al 31.3.2008) e l'assenza di usura da *ius variandi*;
- in relazione al conto corrente n. [REDACTED] l'assenza di usura originaria e da *ius variandi*;
- in relazione al conto corrente n. [REDACTED] l'usurarietà del TEG pattuito nel contratto di affidamento del 17 gennaio 2005, protrattasi sino alla pattuizione contenuta nel contratto del 15 marzo 2006, da ritenersi sotto-soglia.

La riscontrata usura oggettiva comporta l'eliminazione di tutti gli interessi e di tutte le commissioni e spese applicate dalla banca sino alla data in cui il TEG permane superiore al tasso soglia.

#### **1.1.4. Tassi di interesse.**

In caso di applicazione da parte della banca di interessi attivi e passivi in mancanza di apposita pattuizione scritta deve procedersi al ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B., nella interpretazione più favorevole al cliente che considera "operazioni attive" quelle che comportano la maturazione di un credito per la banca, con riferimento quindi al tasso nominale minimo dei BOT emessi nell'anno anteriore ad ogni chiusura trimestrale del conto.

Nel caso in cui sia stato pattuito soltanto il tasso di interesse per scoperti senza affidamento e nondimeno risulti che il conto corrente era di fatto affidato, deve applicarsi il tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. per gli interessi applicati entro-fido ed il tasso previsto nel contratto di conto corrente (per scoperti senza affidamento) per gli interessi applicati oltre fido.

Va inoltre chiarito che ai fini della validità della pattuizione dei tassi di interesse - e più in generale delle altre condizioni economiche relative al rapporto di conto corrente - non assume rilievo l'omessa consegna di copia del contratto al correntista, trattandosi semmai di violazione di una regola di condotta e non di validità, come chiarito fra l'altro dalla Corte di Appello di Venezia (cfr. sent. n. 2108/2022) e da Cass. n. 36/2017 (per la quale «non si dubita del fatto che la mancata consegna della copia del contratto di conto corrente, o l'impossibilità di provare l'avvenuta consegna da parte della banca, non essendo requisito di forma intrinseca dell'atto, bensì obbligo di comportamento successivo alla stipula, non ne produca la nullità»).

#### **1.1.5. Eccezione di prescrizione.**

Nel costituirsi in giudizio la banca ha eccepito la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione degli indebiti coperti da rimesse solutorie antecedenti il 16 febbraio 2006 (considerata l'interruzione della prescrizione posta in essere da parte attrice con missiva del 16 febbraio 2016). La banca ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale del diritto di parte attrice a vedersi corrisposti gli interessi attivi maturati, in data antecedente il 16 febbraio 2011 (ossia in data antecedente il quinquennio dall'interruzione della prescrizione posta in essere con missiva del 16 febbraio 2016), sugli importi ricalcolati a seguito della eliminazione degli addebiti illegittimamente posti in essere nel corso dei rapporti di conto corrente.

In ordine alla prima eccezione può osservarsi che la stessa risulta ammissibile alla luce dell'orientamento espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15895/2019, a mente della quale «in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte».

In particolare, la Corte di Cassazione richiamato anche il principio di simmetria che deve connotare la posizione delle parti nel contenzioso bancario, nel senso che il correntista «potrà limitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare» ha precisato che «il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente».

Tenuto conto dei risultati della c.t.u. svolta in corso di causa, l'eccezione di prescrizione può pertanto ritenersi, oltre che ammissibile per quanto già detto, anche fondata nei termini chiariti dal consulente d'ufficio, che ha provveduto a verificare la sussistenza di rimesse solutorie rimesse, cioè, effettuate su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista ovvero destinate a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso, e così qualificabili come pagamenti nel senso chiarito da Cass. S. U. n. 24418/2010 nel periodo temporale antecedente il 16 febbraio 2006; il CTU ha provveduto, quindi, a mantenere in conto tutte le competenze "pagate" da rimesse solutorie.

Quanto al saldo da utilizzare nella verifica in ordine al carattere solutorio delle singole rimesse - se, cioè, il "saldo banca" o il saldo rettificato dalle competenze accertate come illegittime va osservato che questa seconda ipotesi, volta a utilizzare un saldo depurato dalle competenze illegittime nella verifica in ordine al carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse, comporta una riscrittura a posteriori del conto corrente depurato delle poste illegittime e si risolve, pertanto, in una modifica del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni così come scritte dalla banca nel tempo.

Operando in tal modo si verrebbe a creare una realtà apparente ed artificiale - corrispondente a come il conto avrebbe dovuto essere senza le annotazioni illegittime - che tuttavia mai è esistita; e si eluderebbe la funzione dell'eccezione di prescrizione, atteso che se si procedesse alla preventiva depurazione del conto dalle competenze illegittimamente applicate dalla banca, e solo successivamente si procedesse alla verifica del carattere delle singole rimesse, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione del diritto alla ripetizione degli indebiti. Peraltro, la tesi che ritiene applicabile il c.d. saldo rettificato postula una non convincente operazione contabile in cui prima viene operata la depurazione degli indebiti e dopo viene eseguita la verifica dei pagamenti in senso stretto, con inversione rispetto all'ordine logico delle operazioni: prima, cioè, deve essere stabilito cosa è pagamento e cosa no; dopo, ne va verificata l'eventuale natura indebita e la sua sussumibilità nel quadro delle poste solutorie o ripristinatorie.

Tali conclusioni non appaiono incrinata dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione, le quali, pur autorevoli, non risultano avere approfonditamente confutato le ragioni, poc'anzi evidenziate, che inducono a respingere la tesi del saldo "rettificato".

Pertanto, ritiene questo giudicante di mantenere fermo l'orientamento consolidato del Tribunale adito, che prescrive l'utilizzo del "saldo banca" nella verifica del carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse.

Quanto alla eccezione di prescrizione del diritto della correntista alla corresponsione degli interessi creditorî sui saldi attivi ricalcolati, la stessa deve ritenersi fondata, in quanto l'obbligazione relativa agli interessi nei rapporti contrattuali dedotti è connotata dal carattere della periodicità, per cui è soggetta alla prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, comma 1 n. 4), c.c. decorrente da ciascuna liquidazione trimestrale, momento a partire dal quale gli interessi attivi divengono esigibili.

#### **1.1.6. Verifica dell'affidamento.**

Gli attori hanno allegato che tutti e tre i rapporti di conto corrente si presentavano affidati sin dalla loro apertura, pur in mancanza di un contratto di apertura di credito stipulato in forma scritta.

In linea generale può osservarsi che non è preclusa al cliente la prova che, pur in mancanza di una espressa pattuizione scritta, sussisteva tra le parti un contratto di apertura di credito stipulato per *facta concludentia*. A tale considerazione non osta la circostanza che per la valida pattuizione di un contratto di apertura di credito sia richiesta la forma scritta *ad substantiam* (pur con l'eccezione di cui alla delibera CICR 4 marzo 2003), atteso che tale nullità - come in generale le nullità previste dal T.U.B. (art. 127, comma 2, T.U.B.) - è una nullità di protezione, che può essere fatta valere soltanto dal cliente (o dal giudice, se vantaggiosa per il cliente); ragion per cui è in facoltà del cliente rinunciare a far valere la predetta nullità e chiedere l'esecuzione del contratto bancario privo della forma scritta.

Se così è, se cioè al cliente è accordata la possibilità di chiedere l'esecuzione del contratto privo della forma scritta *ad substantiam*, conseguentemente non può essergli preclusa ex art. 2725 c.c. la possibilità di provare l'esistenza del contratto; prova che può essere fornita anche presuntivamente, evidenziando indici sintomatici gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento, quali ad esempio: l'applicazione, evincibile dall'esame degli estratti conto, di tassi differenziati (entro ed extra fido), di spese di istruttoria fido o di apertura di credito, di una commissione di massimo scoperto; le risultanze della Centrale Rischi che individuino in modo specifico l'importo dell'affidamento accordato al correntista; la non contestazione specifica, da parte della banca, dell'esistenza dell'affidamento o l'espressa dichiarazione in ordine alla esistenza dell'affidamento, ad esempio in una missiva di revoca del fido.

Tali conclusioni sono state di recente avallate anche dalla giurisprudenza di legittimità, che in riforma della sentenza di appello ha così statuito: «Non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non poteva conseguentemente ritenersi preclusa ai ricorrenti la possibilità di

fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione» (Cass. civ. n. 2338/2024). In punto di onere della prova va poi osservato che l'esistenza di un affidamento di fatto e l'importo dello stesso devono essere allegati e provati dal cliente secondo le normali regole che governano il processo civile (art. 2697 c.c.), atteso che l'affidamento si risolve in un fatto impeditivo dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, che il correntista fa valere per neutralizzarne in tutto o in parte gli effetti.

Del resto la stessa Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che «in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento» (cfr. Cass. 188/2022; 27704/2018; n.2660/2019; 31927/2019).

Va poi chiarito che nel determinare il fido concesso al correntista, al fine di verificare la natura solutoria delle rimesse, non può sommarsi il fido relativo alle aperture di credito con quello relativo al c.d. castelletto di sconto o alle operazioni di smobilizzo crediti.

Come osservato da attenta giurisprudenza di merito (cfr., per tutte, Tribunale Torino 12.11.2014), infatti, il «dato qualificante dell'apertura di credito in c/c è la possibilità di utilizzare la somma messa a

disposizione in uno o più atti e di eseguire versamenti a ripristino della disponibilità, senza che la banca abbia il potere di esigere il pagamento, fino alla scadenza del fido (o a revoca)», mentre non è dato riscontrare queste caratteristiche nel credito bancario a breve termine, ovvero nelle forme consuete di sconto, anticipo su fatture o SBF.

In particolare, «l'anticipo (ad es. su fatture) si traduce normalmente in un accredito in c/c di una frazione dell'ammontare dei titoli o effetti scontati, con contestuale addebito di un separato conto di evidenza (c.d. conto anticipi). Contestualmente il cliente rilascia mandato all'incasso, la cui funzione è di fornire alla banca un mezzo di rientro dell'esposizione. Il debito del correntista relativo alla singola anticipazione viene normalmente liquidato e saldato tramite incasso del titolo da parte della banca mandataria: a ciò segue contabilmente il diretto accredito del conto anticipi, con pareggio della posizione a debito accesa al momento dell'erogazione. Per contro, se la carta commerciale viene a scadenza senza che la banca abbia incassato, l'anticipazione viene chiusa mediante accredito del conto anticipi a chiusura della posizione e contestuale addebito del c/c in misura pari all'anticipo scaduto non rimborsato. In entrambi i casi, o per il tramite dell'incasso dal terzo o per il tramite delle disponibilità di c/c, si verifica la chiusura della singola operazione creditizia e un pagamento in senso tecnico del debito». Ne deriva che «se il cliente intende dolersi di addebiti nulli (per interessi ecc.) pertinenti a un'operazione di anticipo, il termine di prescrizione decorra dalla data del pagamento, ergo dell'incasso o dell'addebito in c/c, senza che possa avere a tale fine rilevanza la data di chiusura del conto».

Né possono trarsi conclusioni differenti nel caso in cui la banca conceda una linea di credito per anticipazione su fatture, fissando il c.d. castelletto di sconto. In tale caso, «il montante del fido non rappresenta infatti la somma di cui il cliente ha facoltà di disporre fino a revoca (o a termine), ma

semplicemente il limite entro cui la banca si impegna a scontare gli effetti e ricevute bancarie che il cliente le presenterà: ciò non implica "alcun trasferimento di denaro al cliente (neppure nella forma della messa a disposizione) con la conseguenza che detto trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto e l'obbligazione restitutoria dello scontatario sorgerà solo ove i documenti scontati rimangano insoluti" (Cass. 14.7.2010 n. 16560; conforme Cass. 11.9.1993 n. 9479)». Ne consegue che «la misura del *Parte 7* di sconto non può concorrere a determinare il fido rilevante ai fini della qualificazione delle rimesse in c/c come solutorie oppure ripristinatorie, né può rinviare il dies a quo di decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie fino alla chiusura del c/c».

Tanto chiarito, va osservato che la contro-eccezione sollevata dagli attori in ordine alla esistenza di un fido di fatto nel rapporto oggetto di causa, oltre che ammissibile per quanto già detto, deve ritenersi altresì provata alla luce delle risultanze della c.t.u. che ha accertato l'esistenza dell'affidamento allegato dagli attori sulla scorta dell'esame degli estratti conto e dei prospetti delle competenze, prendendo come parametro di riferimento l'affidamento risultante dalla c.m.s., senza tuttavia considerare il riferimento agli utilizzi sbf, nonché i dati emergenti dai prospetti della Centrale Rischi presenti in atti (cfr. p. 53 e p. 64 della c.t.u.)

Le rimesse solutorie sono state pertanto correttamente verificate dal CTU tenendo conto dell'ammontare del fido di fatto.

#### **1.2. Risultati della c.t.u.**

Facendo applicazione delle coordinate che precedono - e considerata unicamente l'ipotesi peritale che si fonda sulla verifica dell'eccezione di prescrizione degli interessi passivi sulla base del criterio del saldo banca e che tiene conto dell'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi attivi, per i motivi già esposti - il CTU ha accertato quanto segue:

- per quanto riguarda il conto corrente n. *«l'analisi ha condotto ai medesimi risultati in tutte le ipotesi, e, in particolare, ad*

un saldo ricalcolato alla data del 25.3.2013 pari ad euro 773.008,31 a credito del correntista, a fronte di un saldo da estratto conto, in pari data, di euro zero»;

- per quanto riguarda il conto corrente n. [REDACTED] «l'analisi ha condotto ai medesimi risultati in tutte le ipotesi, e, in particolare, saldo ricalcolato alla data del 4.9.2009 pari ad euro 566.850,93 a debito del correntista, a fronte di un saldo da estratto conto, in pari data, di euro zero»;

- per quanto riguarda il conto corrente n. [REDACTED] «L'analisi ha condotto ai medesimi risultati in tutte le ipotesi, e, in particolare, come emerge dal prospetto di calcolo allegato, ad un saldo ricalcolato alla data del 7.11.2006 pari ad euro 145.196,06 a debito del correntista, a fronte di un saldo da estratto conto, in pari data, di euro zero» (cfr. pp. 18 e ss. della c.t.u. integrativa).

Tenuto conto dei saldi ricalcolati dei tre conti correnti emerge, conclusivamente, un credito restitutorio della correntista nei confronti della banca pari a euro 60.961,32 (cfr. p. 30 della c.t.u. integrativa).

Gli esiti della c.t.u. - nei termini poc'anzi riportati - possono essere integralmente recepiti in questa sede. La consulenza risulta, infatti, motivata in modo logico, coerente ed approfondito, anche con riguardo alle risposte fornite dal CTU alle osservazioni dei consulenti di parte, ragion per cui non si ravvisano motivi per discostarsi dagli esiti ivi espressi, dovendosi peraltro evidenziare che «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le conclusioni tratte» (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 21504/2018).

### **1.3. Conclusioni.**

Conclusivamente, la convenuta va condannata al pagamento in favore de Parte 1 di euro 60.961,32. Su tale importo spettano anche gli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo. Trattandosi di ripetizione di indebitto, infatti, gli interessi spettano sin dal giorno del pagamento soltanto si vi è prova che l'*accipiens* era in mala fede (ovvero che era consapevole della insussistenza del suo diritto a ricevere il pagamento), prova che deve essere fornita dal creditore, in quanto anche in tale ipotesi opera il principio per cui la buona fede si presume sino a prova contraria (cfr. Cass. civ. n. 5330/2005); e che nel caso di specie non risulta essere stata fornita. Dunque sono dovuti gli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 16 febbraio 2016 (data della richiesta stragiudiziale di ripetizione dell'indebitto; cfr. Cass. S.U. n. 15895/2019) al 16 giugno 2021 (data della notifica dell'atto di citazione) e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 16 giugno 2021 al saldo (cfr. Cass. n. 61/2023 in base alla quale «*Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale*»).

## **2. Finanziamento e pegno su titoli.**

Secondo gli attori, il finanziamento n.            di euro 850.000,00, sottoscritto in data 2-3 ottobre 2006 da [...] Parte 1 con la banca per motivi di «*ristrutturazione aziendale*», dovrebbe ritenersi nullo, in quanto concesso per ripianare esposizioni verso la banca formate da addebiti illegittimi e dunque inesistenti.

Parimenti, secondo gli attori il pegno su titoli di cui al dossier titoli n.            intestato a Parte 2 e Parte 3 dovrebbe ritenersi nullo in quanto costituito a garanzia di esposizioni verso la banca formate da addebiti illegittimi e dunque inesistenti.

Gli assunti attorei sono infondati.

Richiamando l'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Venezia (che a sua volta richiama la giurisprudenza di legittimità), può osservarsi che «*La giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che il "mutuo solutorio" - stipulato, cioè, per ripianare la pregressa esposizione*

debitoria del mutuatario verso il mutuante - non è nullo, in quanto:

il ripianamento della passività costituisce una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato (Cass. n. 37654/21, rv. 663324);

- la tradito rei, necessaria per il perfezionamento di un contratto reale come il mutuo, può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (oltre alla già citata Cass. n. 37654/21, anche Cass. n. 1945/99, rv. 523924 e n. 23149/22, rv. 665427).

Poiché l'uso della somma mutuata a fine solutorio è irrilevante, attenendo ai motivi del negozio e non alla sua causa, non può neppure parlarsi di collegamento negoziale tra mutuo e rapporto di conto corrente nell'ambito del quale è sorto il debito che il mutuatario ha inteso estinguere.

In definitiva, come rimarcato da Cass. n. 23149/22, in motivazione, il "mutuo solutorio" è cosa diversa dalla novazione oggettiva o dalla conclusione tra le parti del rapporto di mutuo di un pactum de non petendo (con conseguente dilazione dei termini di pagamento), configurando, semmai, uno dei tanti possibili "accordi di ristrutturazione atipici", frutto dell'esercizio della libertà negoziale delle parti e pienamente valido, salvo che non venga allegato, e dimostrato, un vizio del consenso, l' approfittamento dello stato di bisogno del correntista o un accordo simulatorio tra le parti» (cfr. App. Venezia n. 838/2023).

Né può ritenersi che il mutuo sia nullo in quanto finalizzato a estinguere passività di conto corrente rivelatesi ex post inesistenti perché frutto di addebiti illegittimi.

Tale tesi presuppone, infatti, la prova del collegamento negoziale tra finanziamento e contratto di conto corrente, ossia la prova che il primo sia stato finalizzato dalle parti unicamente al ripianamento del saldo passivo del secondo. Infatti, il fenomeno del collegamento negoziale sussiste allorché uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice motivo)

nell'altro e purché la volontà delle parti di coordinare i negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica, si sia obiettivata nel contenuto dei diversi negozi (Cass. n. 12567/04). Nel caso del mutuo può parlarsi di "mutuo di scopo" solo quando la destinazione delle somme mutuate ad una finalità programmata, comune al finanziatore, assume a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, di modo che l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione diviene, a fianco di quello di restituire la somma mutuata e di corrispondere gli interessi, parte degli obblighi che dal contratto nascono in capo al sovvenuto (Cass. n. 20552/20; n. 15929/18).

Nel caso in esame, tuttavia, la destinazione della provvista oggetto di mutuo è stata indicata dalle parti con la generica previsione della «*ristrutturazione aziendale*». La mutuataria ha dunque acquisito l'effettiva disponibilità della somma mutuata (circostanza confermata dal riferimento alla «*immediata e libera disponibilità*» della somma erogata contenuta al paragrafo B del contratto di mutuo) e, mediante proprie autonome risoluzioni, ha liberamente utilizzato le somme ricevute senza essere a ciò obbligata in forza di specifici obblighi assunti nel contratto di mutuo, nel quale - come già osservato - non viene indicato lo scopo del "ripianamento di pregresse esposizioni debitorie in conto corrente" né vengono specificate le passività destinate ad essere sanate grazie al mutuo stesso.

Tale dato trova peraltro conferma nella missiva inviata dalla banca in data 4 maggio 2006 (doc. 49 di parte attrice) nella quale, premessa la necessità di riequilibrare l'assetto finanziario della società correntista, si fa riferimento alla possibilità di concedere alla stessa un finanziamento a medio lungo termine di euro 800.000,00 «*a sostituzione anticipo su contratti per contenere lo smobilizzo ai soli crediti maturati*». Anche da tale missiva, dunque, emerge l'intento delle parti di finalizzare il mutuo alla ristrutturazione aziendale della società, mediante sostituzione dell'affidamento concesso tramite anticipazioni bancarie con quello derivante da un

finanziamento a medio lungo termine, mentre non è riscontrabile alcun riferimento alla specifica finalità di ripianamento del saldo passivo dei conti correnti intestati a *Parte 1*

Analoghe considerazioni valgono per il pegno su titoli n. intestato a *Parte 2* e

*Parte 3* non essendovi alcuna prova del collegamento negoziale (nel senso tecnico sopra chiarito) tra pegno dei titoli e conti correnti intestati a [...]

*Parte 1* non può fondatamente discorrersi di nullità del primo perché destinato a garantire alla banca il ripianamento di saldi passivi di c/c in realtà inesistenti, essendo piuttosto provato che il pegno venne stipulato a garanzia del rimborso del finanziamento n. 54276340 (come emerge dall'esame del doc. 50 di parte attrice), contratto, come visto, da ritenersi valido ed efficace.

Le domande di nullità del finanziamento e del pegno su titoli proposte dagli attori, così come le consequenziali domande restitutorie, devono pertanto ritenersi integralmente infondate.

### **3. Spese di lite.**

Le spese di lite vanno poste a carico di *Controparte 1* [...] nella misura dei due terzi mentre vanno compensate per il restante un terzo. Va infatti osservato che la convenuta, pur parzialmente soccombente in ordine alle domande relative ai tre rapporti di conto corrente, risulta vittoriosa in ordine alle domande afferenti il finanziamento ed il pegno su titoli (rivelatesi integralmente infondate), sicché è ravvisabile una situazione di soccombenza reciproca che legittima ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. la parziale compensazione delle spese di lite.

Tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri massimi per le fasi istruttoria e decisionale, sì da tenere conto della duplice attività difensiva svolta in conseguenza della rimessione in istruttoria della causa. Le spese vengono liquidate secondo il criterio del *decisum* (art. 5 comma 1 del D.M. citato) e vengono distratte in favore degli avv.ti ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████, dichiaratisi antistatari.

Quanto alle spese di c.t.u., le stesse vanno poste integralmente a carico della banca, atteso che l'incombente istruttorio si è reso necessario al fine di vagliare le contestazioni svolte dalla parte attrice in punto di usura, interessi ed altri addebiti illegittimi relativi ai rapporti di conto corrente; contestazioni rivelatesi in buona parte fondate.

Va poi osservato che parte attrice, per sua libera scelta, ha instaurato per tre volte il procedimento di mediazione prodromico al presente giudizio. Tuttavia, al fine di assolvere alla condizione di procedibilità posta dalla legge sarebbe stata sufficiente l'instaurazione di un unico procedimento di mediazione, nel quale gli attori ben avrebbero potuto far valere tutte le domande poi proposte nel presente giudizio. Possono dunque riconoscersi agli attori unicamente le spese ed i compensi relativi ad uno dei tre procedimenti di mediazione (in particolare il primo procedimento instaurato, n. 3716), dovendo ritenersi le spese relative agli altri due procedimenti superflue ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Non possono infine riconoscersi le spese sostenute dalla società attrice per ottenere la documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 TUB, posto che il comma 4 di tale disposizione pone espressamente in capo al cliente le spese di produzione della documentazione richiesta.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. ACCERTA e DICHIARA l'applicazione sul conto corrente n. [REDACTED], sul conto corrente n. [REDACTED], sul conto corrente n. [REDACTED], intestati a [REDACTED] *Controparte 4* di interessi usurari, interessi anatocistici illegittimi, commissione di massimo scoperto indeterminata e interessi non pattuiti per iscritto, nei termini di cui in motivazione.
2. ACCERTA e DICHIARA che il saldo del conto corrente n. [REDACTED], come rettificato in ragione delle nullità accertate e dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ammonta

- alla data del 25.3.2013 ad euro 773.008,31 a credito del correntista.
3. ACCERTA e DICHIARA che il saldo del conto corrente n. ██████████, come rettificato in ragione delle nullità accertate e dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ammonta alla data del 4.9.2009 ad euro 566.850,93 a debito del correntista.
  4. ACCERTA e DICHIARA che il saldo del conto corrente n. ██████████ come rettificato in ragione delle nullità accertate e dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ammonta alla data del 7.11.2006 ad euro 145.196,06 a debito del correntista.
  5. CONDANNA, per l'effetto, *Controparte\_1* alla restituzione in favore di [...] *Parte\_1* di euro 60.961,32, oltre agli interessi di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 16 febbraio 2016 al 16 giugno 2021 e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal 16 giugno 2021 al saldo.
  6. RIGETTA ogni altra domanda.
  7. COMPENSA un terzo delle spese di lite fra le parti.
  8. CONDANNA *Controparte\_1* al rimborso in favore di *Parte 1* [...] *Parte 2* e *Parte 3* [...] di due terzi delle spese di lite, spese che si liquidano nell'intero (dunque dovuti i 2/3 di quanto in appresso) in: euro ██████████ per spese specifiche (comprensivi di euro ██████████ per spese relative al procedimento di mediazione n. ██████████); euro ██████████ per compensi (comprensivi di euro ██████████ per la fase di attivazione del procedimento di mediazione n. ██████████); spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati; infine IVA e Cassa come dovuti per legge. Tali spese vanno distratte in favore degli avv.ti e ██████████, dichiaratisi antistatari.
  9. PONE definitivamente a carico di *Controparte\_1* [...] le spese di c.t.u.

Così deciso in Padova, in data 14/01/2025

Il Giudice  
Alberto Stocco